

Luigi Roccaforte

Supplemento ordinario n. 4 al "Bollettino Ufficiale" n. 27 del 30 settembre 2002

Spediz. in a. p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Roma

Anno XXXIII

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA PARTE SECONDA

Roma, 30 settembre 2002

Si pubblica mensilmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2002, n. 907.

Comune di Nettuno (Rm). Nuovo piano di zona 167/62 e successive modificazione ed integrazioni località Eschieto. Deliberazione del consiglio comunale n. 57/99. Approvazione Pag. 3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2002, n. 915.

Reg. (CE) n. 1493/99, art. 6. par. 1. Rettifica della deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 453, concernente la definizione della ripartizione finale, tra n. 17 vini a D.O.C. e n. 2 vini ad I.G.T. del Lazio, delle superfici relative ai nuovi impianti di vigneti per complessivi ettari 130 ed individuazione delle ditte interessate » 15

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oo

12 LUG. 2002

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI' **12 LUG. 2002** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - GARGANO - ROBILOTTA -

DELIBERAZIONE N° - 907 -

OGGETTO: _____ Comune di Nettuno (Rm) - Nuovo piano di zona 167/ 62 e successive modificazioni ed integrazioni loc. Eschieto .
Delib. del C.C. n. 57/ 99 - APPROVAZIONE





LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa:

Vista la legge urbanistica 17.08.1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 18.04.1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 15.01.1972, n. 8;

Vista la legge regionale 05.09.1972, n. 8;

Vista la legge regionale 02.07.1987, n. 36;

Premesso che il Comune di Nettuno (Rm) è dotato di un Piano regolatore Generale approvato da questa Giunta Regionale con deliberazione n. 568 del 22.05.73;

Vista la deliberazione consiliare n. 57 del 22.07.1999, con la quale il Comune di Nettuno ha adottato la variante al P.R.G. relativamente al Piano di zona per l'edilizia economica e popolare in loc. Eschieto;

Vista la delibera consiliare n. 13 del 20.03.2000, con la quale il Comune di Nettuno prende atto che non sono pervenute, relativamente alla variante di che trattasi, osservazioni e/o opposizioni;

Vista la nota n. 0787 del 14.02.2001 con la quale l'Assessore per le Politiche dell'Agricoltura ha espresso parere favorevole alla proposta di Piano di Edilizia Economica e Popolare alle condizioni che di seguito integralmente si riportano:

"1) sia inserito d'ufficio nel testo delle N.T.A. il seguente articolo:

AREE DI DEMANIO E PRIVATE GRAVATE DA USI CIVICI.

«Rientrano tra i beni di uso civico e pertanto sono soggetti alle presenti norme»:

- a) "le terre assegnate, in liquidazione di diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio del Comune o di una Frazione anche se imputate alla totalità dei suddetti Enti";
- b) "le terre possedute da Comuni o Frazioni soggette all'esercizio degli usi civici e comunque oggetto di dominio collettivo delle popolazioni";
- c) "le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agricole comunque nominate".
- d) "le terre pervenute agli Enti di cui alle precedenti lettere a seguito di scioglimento di promiscuità permuta con altre terre civiche, conciliazioni regolate dalla legge 10.06.1927 n. 1766, scioglimento di associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell' art. 32 della stessa legge 1766/27";
- e) "le terre pervenute agli Enti medesimi da operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici comunque avvenute";



f) "le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale per i quali non sia intervenuta la liquidazione ai sensi della citata legge 1766/27"

"Le terre di demanio collettivo appartenenti al Comune non possono essere interessate da edificazione o da utilizzazione non compatibile con la gestione collettiva delle stesse ai fini agro-silvo-pastorali. Non sono utilizzabili per il conseguimento di eventuali lotti minimi imposti dallo strumento urbanistico per l'edificazione, anche ove si ipotizzi che la stessa sia posizionata all'esterno della parte sottoposta a vincolo essendo tali aree interessate solo dalle indicazioni contenute nella legge 1766 del 1927".

"Qualora, ai fini di un ordinato sviluppo urbanistico del Comune, vengano interessati terreni appartenenti al demanio civico, gestiti direttamente dal Comune, con previsioni di opere pubbliche, si dovranno attivare le procedure autorizzative di cui all'art. 12 della Legge n. 1766 del 16.06.1927".

"Qualora, sempre ai fini di un ordinato sviluppo edificatorio, la previsione di destinazione ad uso edificatorio di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale riguardi terreni di demanio collettivo, non edificato, sia esso gestito direttamente dal Comune o in possesso di occupatori, esse potranno essere oggetto di Concessione Edilizia, a seguito della loro alienazione che dovrà avvenire nei modi e termini di cui agli articoli 5, 6 e 7 della Legge regionale n. 1 del 03/01/1986".

"Per i terreni di demanio collettivo che risultano edificati, in possesso di occupatori, si applicano le norme di cui all'art. 8 della citata LR. 1/86, e successive modificazioni ed integrazioni"

"Per i terreni, invece, di natura privata gravati da diritti civici le norme contenute nel presente piano, qualora la previsione urbanistica di carattere edificatorio si rende necessaria poiché legata ad un ordinato sviluppo urbanistico del territorio, si applicano ad avvenuta liquidazione degli usi civici in conformità delle disposizioni di cui all'art. 7 della Legge n. 1766 del 16.06.1927 ovvero art. 4 della Legge regionale n. 1 del 03.01.1986".

"Gli strumenti urbanistici attuativi delle proposte contenute nei P.R.G., che dovessero interessare dei fondi sui quali sono state attivate procedure di legittimazione o di liquidazione dell'uso per renderli edificabili, dovranno essere interessati dalle prescrizioni contenute nel P.T.P. di competenza."

2) Il Settore Tecnico dell'Assessorato per le Politiche dell'Urbanistica, in ordine all'utilizzazione dell'area di demanio civico per la realizzazione del Piano di Edilizia Economica e Popolare in località Eschieto, ritenga ciò necessario ai fini di un ordinato sviluppo urbanistico del Comune;

3) L'Amministrazione comunale provveda alla predisposizione di tutti gli atti di cui alla circolare del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste del 25.01.1966 n° 1420/170 Posizione A/18 ter, onde consentire il Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale di perfezionare la determinazione relativa al conseguimento dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o di alienazione dei terreni di demanio civico, per la definitiva approvazione da parte della Giunta Regionale della variante di cui trattasi";

Vista la determinazione n. 0391 del 22.04.2002 della Direzione Regionale Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale, con la quale si autorizza l'Università Agraria di Nettuno alla alienazione di terreno di demanio collettivo identificato al catasto dell'omonimo Comune al Fg. 33 partt. 7-10-729-730-731-732-735-736-737-738-739-741-742 per una superficie di mq. 10833, a favore del Comune di Nettuno;

Considerato che gli atti e gli elaborati relativi alla variante di che trattasi, presentati all'Assessorato Urbanistica e Casa, per l'approvazione, sono stati da questo sottoposti all'esame del Comitato Tecnico, Consultivo Regionale, I Sezione;

Visto il voto n. 463/2 emesso nell'adunanza del 04.10.2001, allegato alla presente delibera quale parte integrante sotto la lettera A, con il quale il predetto Consesso ha espresso il parere che la variante citata sia meritevole di approvazione con le modifiche e le prescrizioni nel voto stesso riportate;

Vista la nota n. 163144 del 20.11.2001, con la quale il Dipartimento Urbanistica e Casa ha comunicato al Comune di Nettuno le modifiche d'ufficio proposte dal C.T.C.R., invitandolo a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni ai sensi dell'art. 3 della legge 06.08.1967, n. 765;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 25.02.2002, con la quale il Comune di Nettuno ha accolto integralmente le modifiche d'ufficio apportate dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale (C.T.C.R.);

Considerato che appare opportuno fare proprio il suddetto voto del Comitato Tecnico Consultivo Regionale - I Sezione -;

DELIBERA

Per i motivi, con le modifiche e le prescrizioni indicate nel voto n. 463/2 emesso dal Comitato tecnico consultivo regionale, I Sezione, nell'adunanza del 04.10.2001, che costituisce parte integrante del presente provvedimento al quale è allegato sotto la lettera A, è approvata la variante al P.R.G. relativamente al Piano di zona per l'edilizia economica e popolare in loc. Eschieto adottata dal Comune di Nettuno con deliberazione consiliare n. 57 del 22.07.1999.

La variante è ~~vistata dall'Assessore all'Urbanistica e Casa~~ ^{DAL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE} nell'allegato "A" e nei seguenti elaborati:


- All.to. 1 Relazione generale e previsione di spesa
- // 2 Norme tecniche di attuazione
- // 3 Inquadramento dell'area di intervento
- // 4 Catastale
- // 5 Rilievo dello stato di fatto e consistenza edilizia
- // 6 Zonizzazione
- // 7 Lottizzazione
- // 8 Piano volumetrico
- // 9 Servizi e rete Viabilità e Parcheggi
- // 10 Servizi a rete: Fognature, Rete idrica
- // 11 Piano Particolare d'esproprio
- // 12 Certificati Catastali
- // 13 Piano volumetrico esemplificativo

La presenta delibera verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione

IL PRESIDENTE: Elio Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: Elio Dott. Adolfo Papi

15 LUG. 2002





REGIONE LAZIO

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA E CASA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA

ALL. A

12 NOV. 2001

Adunanza del 4/10/01 n. 463/r

ALLEG. alla Delib. N. 907

DEL 12 LUG. 2002

COMMISSIONE RELATRICE

(Dr. Arch. Demetrio Carini)

(Dr. Arch. Adalberto Ferrante)

OGGETTO: COMUNE DI NETTUNO (RM)

Nuovo piano di zona 167/62 e successive modificazioni ed integrazioni loc.

"ESCHIETO" Delib. del C.C. n.57/99.

L.R. n. 36/87, Art. 4

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO URBANISTICA E CASA
L'Assessore

Il Direttore
(Arch. Massimo Roversi)

LA SEZIONE

VISTA la domanda prot. 9191 del 18/07/2000, con la quale l'A.C. di NETTUNO ha presentato la documentazione relativa al Piano di zona 167/62 e s.m.i. in loc. "ESCHIETO".

RILEVATO che gli atti trasmessi risultano completi e tali da consentire la prosecuzione dell'iter istruttorio della pratica stessa.

PREMESSO



Il Comune di Nettuno è dotato di P.R.G. approvato con delibera della G.R. n. 568 del 22/5/1973.

Con delibera consigliere n. 57 del 20/7/1999 l'A.C. di Nettuno ha adottato in variante al P.R.G. vigente un Piano di zona per l'edilizia Economica e Popolare in loc. "ESCHIETO".

Con nota n. 607 del 18/7/2000, l'A.C. di Nettuno ha trasmesso alla Regione Lazio, Dipartimento Urbanistica e Casa, gli atti e gli elaborati relativi al P. di Zona per richiederne l'approvazione ai sensi della legge 167/62, con le procedure previste dall'art. 4 della legge Regionale n. 36/87.

La documentazione inviata dal Comune ed allegata alla domanda è costituita dai seguenti elaborati:

- 1) Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 22/07/99 con la quale è stata adottata la Variante in oggetto;
- 2) Avviso di deposito e pubblicazione della documentazione presso la segreteria Comunale con gli estremi di avvenuta pubblicazione;


D. 10/11/01

- 3) Certificato di avvenuta pubblicazione dell'Avviso all'Albo Pretorio con l'indicazione dei relativi estremi;
- 4) Manifesto (unico in originale);
- 5) Foglio arunzi legali della Provincia sul quale è stato pubblicato l'avviso di deposito;
- 6) Certificato di avvenuto deposito degli atti progettuali in libera visione del pubblico con l'indicazione dei relativi estremi;
- 7) Registro protocollo delle osservazioni (negativo);
- 8) Delibera di C.C. n. 13 del 20/03/00 di presa d'atto che non sono pervenute, nei termini, osservazioni;
- 9) Delibera di C.C. n. 46 del 16/06/2000 di approvazione dell'analisi del territorio afferente gli usi Civici sui terreni compresi nel perimetro del P.E.E.P. N. P.Z. 167 con allegata la perizia giurata redatta dal perito demaniale Geom. Roberto FERRO, e copia dell'istanza di richiesta del parere di cui alla legge regionale 03/01/1986, n° 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

Elaborati Tecnici – 1 originale en. 6 copie conformi.

Il Progetto in originale composto da:

- Allegato n. 1 - Relazione Generale e previsione di spesa.
 - Allegato n. 2 - Norme tecniche di attuazione.
 - Allegato n. 3 - Inquadramento dell'area di intervento.
 - Allegato n. 4 - Catastale.
 - Allegato n. 5 - Rilievo dello stato di fatto e consistenza edilizia.
 - Allegato n. 6 - Zonizzazione.
 - Allegato n. 7 - Lottizzazione.
 - Allegato n. 8 - Planovolumetrico.
 - Allegato n. 9 - Servizi e rete Viabilità e Parcheggi.
 - Allegato n. 10 - Servizi a rete Fognature, Rete idrica.
 - Allegato n. 11 - Piano Particellare d'esproprio.
 - Allegato n. 12 - Certificati Catastali.
 - Allegato n. 13 - Planovolumetrico esemplificativo.
- Allegati
- n. 1 originale + n. 4 copie atti amministrativi vistati per copie conforme.
 - n. 1 originale – n. 6 copie elaborati tecnici vistati per copie conforme.



Allegati

Dall'esame degli atti tecnici, si rileva che l'intero comprensorio oggetto del P.d.Z. interessa l'area con destinazione agricola S1.

Per conseguenza non si ritiene applicabile nel caso di specie, il procedimento semplificato previsto dal menzionato art. 4 della L.R. 36/87, ma quello ordinario di cui alla legge 1150/42 ed alla legge Regionale n. 43/77 e s.m.i.

Ciò posto, in ordine al Piano in questione vengano svolte le seguenti considerazioni.

Il Comune di Nettuno ha, a suo tempo, adottato Piani di zona ai sensi della L. 167/62, approvati dalla Regione Lazio ed attuati integralmente anche a seguito di interventi realizzati dallo I.A.C.P. nella Provincia di Roma, ed attraverso finanziamenti statali a cooperative edilizie.

Le aree del Piano per l'edilizia economica e popolare sono situate in loc. "ESCHIETO" ed in particolare risultano contraddistinte al foglio n. 33 particelle nn° 26 - 27 - 699 - 700 - 28 - 1 - 111 - 405 - 29 - 481 - 30 - 480 - 755 - 756 - 31 - 32 - 753 - 754 - 3 - 4 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549 - 550 - 24 - 25 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - Dalle risultanze dell'analisi del territorio redatta dal perito demaniale ed approvata dal Comune e come certificato dall'Assessorato Regionale per le politiche dell'Agricoltura - Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale tali aree risultano essere di natura privata libera da diritti civici; mentre i terreni, interessati dal P. di Z. e contraddistinti al foglio 33, particelle 5 - 729 - 730 - 731 - 732 - 7 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 10 - 741 - 742 - risultano di demanio civico, gestiti dall'Università Agraria di Nettuno.


Per le stesse, trattandosi di aree vincolate paesaggisticamente, ai sensi della lett. h) dell'art. 1 della L. 431/85, trova applicazione il contenuto dell'art. 11 della L.R. n. 24 e 25/98.

Al riguardo l'Università Agraria ha richiesto l'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o di alienazione dei terreni vincolati ai sensi dell'art. 12 della L. 1766 del 16/06/27 e dell'art. 2 della L.R. n. 1/86.

CONSIDERATO

Il ricorso al nuovo P.d.Z. in variante è motivato dalle pressanti istanze per la realizzazione di alloggi per l'edilizia economica e popolare alle quali l'A.C. non può far fronte con le aree attualmente disponibili per l'edificazione, come rappresentato dalla stessa con nota n. 10534 del 22/05/01 a firma del Dirigente dell'Area Urbanistica del Comune e del Sindaco. La zona S1 su cui insiste il Piano particolareggiato in questione è destinata, nell'attuale P.R.G., a "Zona Rurale" edificabile, secondo le vigenti N.T.A., con un indice fondiario di 0,05 mc/mq su lotti minimi di 5.000 mq.

D. Fica



DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

Il dimensionamento del piano è stato basato sull'incremento della popolazione registrato tra il 1988 ed il 1998 che è risultato pari a 7.000 abitanti.

L'applicazione del limite minimo pari al 40% da riservare alla edilizia economica e popolare ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 10/77, determina una riserva del fabbisogno pari a 2.800 abitanti.

Gli interventi già realizzati dall'A.C. nell'ultimo decennio hanno soddisfatto richieste per 1.246 abitanti (PdZ SECCIA) venendosi così a determinare un fabbisogno residuo di 1554 abitanti; il P. di zona in questione prevede di insediare complessivamente 1485 abitanti, in misura quindi inferiore a quella teoricamente ancora insediabile.

L'intera superficie interessata pari a 11,8 Ha risulta così suddivisa.

Viabilità = Sviluppo complessivo 4,5 Ha

Parcheggi = Superficie totale 1,04 Ha

Servizi Generali e Attrezzature Scolastiche = 1,15 Ha per una cubatura complessiva di 7.500 mc.

Verde pubblico = Superficie complessiva 1,85 Ha

Zona di espansione residenziale mista = Superficie complessiva 6,06 Ha, per una volumetria totale di 46.077 mc.

Zona di espansione residenziale = Superficie complessiva 2,65 Ha, per una volumetria totale di 63.500 mc.

VERIFICA STANDARD

Gli standard previsti nel Piano risultano così distribuiti =

- Servizi Generali e Scolastici (S1 - S2 - S3) = superficie complessiva 11.524 mq pari a 5,9 mq/ab < 6,5 mq/ab del D.M. 1444/68.
- Verde Pubblico (V1 - V2) = superficie complessiva mq 18.544 pari a 9,55 mq/ab > 9,0 mq/ab del D.M. 1444/68.
- Parcheggi (da P1a P13) = superficie complessiva mq 10.402 pari a 5,36 mq/ab > 2,5 mq/ab del D.M. 1444/68.

La dotazione di standard pubblici previsti nel P.d.Z. ammonta pertanto a 20,86 mq/ab > dei 18,00 mq/ab del D.M. 1444/68.

Offici



L'area su cui è localizzato il P.d.Z. ricade all'interno della Zona ESCHIETO, che l'A.C., con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 24/06/97 ha individuato quale zona di espansione del centro abitato.

L'area interessata dalla variante, peraltro è confinante, per la sua maggiore estensione, alla zona classificata S1 c - "Zona di espansione", assimilabile alle zone C del D.M. 1444/68 che è stata oggetto di variante al P.R.G. approvata dalla Regione Lazio con D.G.R.L. n. 647 del 12/02/85. L'area risulta quindi particolarmente idonea alla realizzazione dell'intervento, anche perché ben collegata con il centro urbano e già dotata nelle immediate vicinanze di tutte le reti infrastrutturali.

Per quanto riguarda l'aspetto vincolistico, la presenza dell'Uso Civico su alcune particelle impone la presenza del vincolo paesistico di cui all'art. 1 lett. h) della legge 431/85, vincolo normato dall'art. 11 della L.R. n. 24 e 25/98.

Al riguardo, l'Assessorato per le politiche dell'Agricoltura Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale, con nota prot. 0787 del 14/02/01 ha formulato il proprio parere "favorevole" alla variante in questione a condizione che (...)

1. sia inserito d'ufficio nel testo delle N.T.A. il seguente articolo:

AREE DI DEMANIO E PRIVATE GRAVATE DA USI CIVICI.

"Rientrano tra i beni di uso civico e pertanto sono soggetti alle presenti norme":

- a) "le terre assegnate, in liquidazione di diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alle generalità dei cittadini residenti nel territorio del Comune o di una Frazione anche se imputate alla totalità dei suddetti Enti";*
- b) "le terre possedute dai Comuni o Frazioni soggette all'esercizio degli usi civici e comunque oggetto di dominio collettivo delle popolazioni";*
- c) "le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agricole comunque nominate";*
- d) "le terre pervenute agli Enti di cui alle precedenti lettere a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazioni regolate dalla legge 10/06/1927 n. 1766, scioglimento di associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell'art. 32 della stessa legge 1766/27";*
- e) "le terre pervenute agli Enti medesimi da operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici comunque avvenute";*
- f) "le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale per i quali non sia intervenuta la liquidazione ai sensi della citata legge 1766/27".*

Stefani

"Le terre di demanio collettivo appartenenti al Comune non possono essere interessate da edificazione o da utilizzazione non compatibile con la gestione collettiva delle stesse ai fini agro-silvo-pastorali. Non sono utilizzabili per il conseguimento di eventuali lotti minimi, imposti dallo strumento urbanistico per l'edificazione, anche ove si ipotizzi che la stessa sia posizionata all'esterno della parte sottoposta a vincolo essendo tali aree interessate solo dalle indicazioni contenute nella legge 1766 del 1927".

"Qualora, ai fini di un ordinato sviluppo urbanistico del Comune, vengano interessati terreni appartenenti al demanio civico, gestiti direttamente dal Comune, con previsioni di opere pubbliche, si dovranno attivare le procedure autorizzate di cui all'art. 12 della Legge n. 1766 del 16/06/1927".

"Qualora, sempre ai fini di un ordinato sviluppo edificatorio, la previsione di destinazione ad uso edificatorio di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale, riguardi terreni di demanio collettivo, non edificato, sia esso gestito direttamente dal Comune o in possesso di occupatori, esse potranno essere oggetto di Concessione Edilizia, a seguito della loro alienazione che dovrà avvenire nei modi e termini di cui agli articoli 5, 6 e 7 della Legge regionale n. 1 del 03/01/1986".

"Per i terreni di demanio collettivo che risultano edificati, in possesso di occupatori, si applicano le norme di cui all'art. 8 della citata L.R. 1/86, e successive modificazioni ed integrazioni".

"Per i terreni, invece, di natura privata gravati da diritti civici, le norme contenute nel presente piano, qualora la previsione urbanistica di carattere edificatorio si rende necessaria poiché legata ad un ordinato sviluppo urbanistico del territorio, si applicano ad avvenuta liquidazione degli usi civici in conformità delle disposizioni di cui all'art. 7 della Legge n. 1766 del 16/06/1927, ovvero art. 4 della Legge regionale n. 1 del 03/01/1986".

"Gli strumenti urbanistici attuativi delle proposte contenute nel P.R.G., che dovessero interessare dei fondi sui quali sono state attuate procedure di legittimazione o di liquidazione dell'uso per renderli edificabili, dovranno essere interessati dalle prescrizioni contenute nel P.T.P. di competenza".

(...)

Il parere continua

(...)

2. il Settore Tecnico dell'Assessorato per le Politiche dell'Urbanistica, in ordine all'utilizzazione dell'area di demanio civico per la realizzazione del Piano di Edilizia Economica e Popolare in località Eschieto, ritenga ciò necessario ai fini di un ordinato sviluppo urbanistico del Comune;

Di...

4

3. *L'Amministrazione comunale provveda alla predisposizione di tutti gli atti di cui alla circolare del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste del 25/01/1966 n. 1420/170 Posizione A/18 ter, onde consentire il Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale di perfezionare la determinazione relativa al conseguimento dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o di alienazione dei terreni di demanio civico, per la definitiva approvazione da parte della Giunta Regionale della variante di cui trattasi.*

(...)

Al riguardo per quanto riguarda il punto 2, questa Sezione, ritiene che la realizzazione dell'intervento proposto, ricompreso in aree sostanzialmente edificate ed urbanizzate vada nella direzione di un sostanziale riordino e razionalizzazione del tessuto urbanistico dell'intera zona, confermando pertanto il contenuto della deliberazione comunale n. 42 del 24/06/97. Per quanto riguarda il punto 3 del sopracitato parere l'A.C. provvederà ad attivare la procedura in esso indicata come condizione propedeutica e necessaria per l'approvazione definitiva da parte della Giunta Regionale della variante in questione.

Preso atto che con nota 1466 del 04/07/01 il Comune di Nettuno ha trasmesso, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 24 e 25/98 il S.I.P. (studio di inserimento paesistico) esteso all'area individuata dal P.E.E.P. e che lo stesso risulta correttamente elaborato nel rispetto dei contenuti previsti dall'art. 30 della citata legge regionale.

In relazione a quanto rappresentato, attesa la finalità sociale dell'intervento, si è dell'avviso che non sussistono motivi ostativi, dal punto di vista urbanistico, all'approvazione del progetto P.E.E.P. in questione.

Esaminato il contenuto delle Norme tecniche attuative del Piano, questo Ufficio non ritiene di formulare rilievi, in quanto lo stesso risulta correttamente elaborato e tale da consentire la corretta attuazione del Piano stesso.

Occorre comunque prescrivere che nelle N.T.A. venga introdotto il seguente articolo, relativo al superamento della cosiddette "barriere architettoniche".

- Art. 21 ACCESSIBILITÀ ED ELIMINAZIONI DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

Le progettazioni e la realizzazione di opere relative all'attuazione dello strumento urbanistico esecutivo, in particolare per gli spazi con fruizione pedonale, è eseguita in conformità, della normativa vigente per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Allo scopo deve farsi riferimento ai contenuti del D.M. 236/89, della Legge 104/92 e del D.P.R. 503/96.

[Handwritten signature]

[Official stamp and signature]

- Rilevato che sul P.d.Z. in questione non risultano pervenute osservazioni, così come risulta dalla deliberazione del C.C. n. 13 del 20/03/2000 di presa d'atto.
- Con la condizione che prima della definitiva approvazione urbanistica da parte della Giunta Regionale del P.d.Z. venga conclusa la procedura attivata dall'A.C. in relazione al contenuto del punto 3 del richiamato parere dell'Ass.to per le Politiche dell'Agricoltura, prot. 0787 del 14/02/01.

L'A.C. dovrà in sede di controdeduzione, aggiungere alla legenda della tav. 8 - Planivolumetria, la individuazione della sagoma di massimo ingombro dei fabbricati.

Tutto ciò premesso e considerato questa


Sezione

è del

PARERE

che il Piano di Zona in variante, adottato dal Comune di Nettuno (RM), loc. ESCHIETO, con Deliberazione del C.C. n. 57/99, sia meritevole di approvazione con le modifiche e prescrizioni sopra riportate da introdursi d'Ufficio ai sensi dell'art. 3 della Legge 765/67.

Il Segretario
(Dr. Arch. Valter Michisanti)



Il Presidente del C.T.C.R.
(Dr. Arch. Massimo Roversi)







REGIONE LAZIO

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA E CASA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA

Acc. A

12 NOV. 2001

Adunanza del 4/10/01 n. 463

COMMISSIONE RELATRICE

(Dr. Arch. Demetrio Carini)

(Dr. Arch. Adalberto Ferrarico)

OGGETTO: COMUNE DI NETTUNO (RM)

Nuovo piano di zona 167/62 e successive modificazioni ed integrazioni loc.

"ESCHIETO" Delib. del C.C. n.57/99.

L.R. n. 36/87, Art. 4

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO URBANISTICA E CASA
L'Assessore

Il Direttore
(Arch. Massimo Roversi)

LA SEZIONE

VISTA la domanda prot. 9191 del 18/07/2000, con la quale l'A.C. di NETTUNO ha presentato la documentazione relativa al Piano di zona 167/62 e s.m.i. in loc. "ESCHIETO".

RILEVATO che gli atti trasmessi risultano completi e tali da consentire la prosecuzione dell'iter istruttorio della pratica stessa.

PREMESSO

Il Comune di Nettuno è dotato di P.R.G. approvato con delibera della G.R. n. 568 del 22/5/1973.

Con delibera consigliere n. 57 del 20/7/1999 l'A.C. di Nettuno ha adottato in variante al P.R.G. vigente un Piano di zona per l'edilizia Economica e Popolare in loc. "ESCHIETO".

Con nota n. 607 del 18/7/2000, l'A.C. di Nettuno ha trasmesso alla Regione Lazio, Dipartimento Urbanistica e Casa, gli atti e gli elaborati relativi al P. di Zona per richiederne l'approvazione ai sensi della legge 167/62, con le procedure previste dall'art. 4 della legge Regionale n. 36/87.

La documentazione inviata dal Comune ed allegata alla domanda è costituita dai seguenti elaborati:

- 1) Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 22/07/99 con la quale è stata adottata la Variante in oggetto;
- 2) Avviso di deposito e pubblicazione della documentazione presso la segreteria Comunale con gli estremi di avvenuta pubblicazione;



D. Carini

- 3) Certificato di avvenuta pubblicazione dell'Avviso all'Albo Pretorio con l'indicazione dei relativi estremi;
- 4) Manifesto (unico in originale);
- 5) Foglio annunzi legali della Provincia sul quale è stato pubblicato l'avviso di deposito;
- 6) Certificato di avvenuto deposito degli atti progettuali in libera visione del pubblico con l'indicazione dei relativi estremi;
- 7) Registro protocollo delle osservazioni (negativo);
- 8) Delibera di C.C. n. 13 del 20/03/00 di presa d'atto che non sono pervenute, nei termini, osservazioni;
- 9) Delibera di C.C. n. 46 del 16/06/2000 di approvazione dell'analisi del territorio afferente gli usi Civici sui terreni compresi nel perimetro del P.E.E.P. N. P.Z. 167 con allegata la perizia giurata redatta dal perito demaniale Geom. Roberto FERRO, e copia dell'istanza di richiesta del parere di cui alla legge regionale 03/01/1986, n° 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

Elaborati Tecnici – 1 originale en. 6 copie conformi.

1 Progetto in originale composto da:

- Allegato n. 1 - Relazione Generale e previsione di spesa.
 - Allegato n. 2 - Norme tecniche di attuazione.
 - Allegato n. 3 - Inquadramento dell'area di intervento.
 - Allegato n. 4 - Catastale.
 - Allegato n. 5 - Rilievo dello stato di fatto e consistenza edilizia.
 - Allegato n. 6 - Zonizzazione.
 - Allegato n. 7 - Lottizzazione.
 - Allegato n. 8 - Planovolumetrico.
 - Allegato n. 9 - Servizi e rete Viabilità e Parcheggi.
 - Allegato n. 10 - Servizi a rete Fognature, Rete idrica.
 - Allegato n. 11 - Piano Particellare d'esproprio.
 - Allegato n. 12 - Certificati Catastali.
 - Allegato n. 13 - Planovolumetrico esemplificativo.
- Allegati
- n. 1 originale + n. 4 copie atti amministrativi vistati per copie conforme.
 - n. 1 originale + n. 6 copie elaborati tecnici vistati per copie conforme.



D. Ferrero

Dall'esame degli atti tecnici, si rileva che l'intero comprensorio oggetto del P.d.Z. interessa l'area con destinazione agricola S1.

Per conseguenza non si ritiene applicabile nel caso di specie, il procedimento semplificato previsto dal menzionato art. 4 della L.R. 36/87, ma quello ordinario di cui alla legge 1150/42 ed alla legge Regionale n. 43/77 e s.m.i.

Ciò posto, in ordine al Piano in questione vengano svolte le seguenti considerazioni.

Il Comune di Nettuno ha, a suo tempo, adottato Piani di zona ai sensi della L. 167/62, approvati dalla Regione Lazio ed attuati integralmente anche a seguito di interventi realizzati dallo I.A.C.P. nella Provincia di Roma, ed attraverso finanziamenti statali a cooperative edilizie.

Le aree del Piano per l'edilizia economica e popolare sono situate in loc. "ESCHIETO" ed in particolare risultano contraddistinte al foglio n. 33 particelle nn° 26 - 27 - 699 - 700 - 28 - 1 - 111 - 405 - 29 - 481 - 30 - 480 - 755 - 756 - 31 - 32 - 753 - 754 - 3 - 4 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549 - 550 - 24 - 25 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - Dalle risultanze dell'analisi del territorio redatta dal perito demaniale ed approvata dal Comune e come certificato dall'Assessorato Regionale per le politiche dell'Agricoltura - Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale tali aree risultano essere di natura privata libera da diritti civici; mentre i terreni, interessati dal P. di Z. e contraddistinti al foglio 33, particelle 5 - 729 - 730 - 731 - 732 - 7 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 10 - 741 - 742 - risultano di demanio civico, gestiti dall'Università Agraria di Nettuno.

Per le stesse, trattandosi di aree vincolate paesaggisticamente, ai sensi della lett. h) dell'art. 1 della L. 431/85, trova applicazione il contenuto dell'art. 11 della L.R. n. 24 e 25/98.

Al riguardo l'Università Agraria ha richiesto l'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o di alienazione dei terreni vincolati ai sensi dell'art. 12 della L. 1766 del 16/06/27 e dell'art. 2 della L.R. n. 1/86.

CONSIDERATO

Il ricorso al nuovo P.d.Z. in variante è motivato dalle pressanti istanze per la realizzazione di alloggi per l'edilizia economica e popolare alle quali l'A.C. non può far fronte con le aree attualmente disponibili per l'edificazione, come rappresentato dalla stessa con nota n. 10534 del 22/05/01 a firma del Dirigente dell'Arca Urbanistica del Comune e del Sindaco. La zona S1 su cui insiste il Piano particolareggiato in questione è destinata, nell'attuale P.R.G., a "Zona Rurale" edificabile, secondo le vigenti N.T.A., con un indice fondiario di 0,05 mc/mq su lotti minimi di 5.000 mq.



[Handwritten signature]

DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

Il dimensionamento del piano è stato basato sull'incremento della popolazione registrato tra il 1988 ed il 1998 che è risultato pari a 7.000 abitanti.

L'applicazione del limite minimo pari al 40% da riservare alla edilizia economica e popolare ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 10/77, determina una riserva del fabbisogno pari a 2.800 abitanti.

Gli interventi già realizzati dall'A.C. nell'ultimo decennio hanno soddisfatto richieste per 1.246 abitanti (PdZ SECCTA) venendosi così a determinare un fabbisogno residuo di 1554 abitanti; il P. di zona in questione prevede di insediare complessivamente 1485 abitanti, in misura quindi inferiore a quella teoricamente ancora insediabile.

L'intera superficie interessata pari a 11,8 Ha risulta così suddivisa.

Viabilità = Sviluppo complessivo 4,5 Ha

Parcheggi = Superficie totale 1,04 Ha

Servizi Generali e Attrezzature Scolastiche = 1,15 Ha per una cubatura complessiva di 7,500 mc.

Verde pubblico = Superficie complessiva 1,85 Ha

Zona di espansione residenziale mista = Superficie complessiva 6,06 Ha, per una volumetria totale di 46.077 mc.

Zona di espansione residenziale = Superficie complessiva 2,65 Ha, per una volumetria totale di 63.500 mc.

VERIFICA STANDARD

Gli standard previsti nel Piano risultano così distribuiti =

- Servizi Generali e Scolastici (S1 - S2 - S3) = superficie complessiva 11.524 mq pari a 5,9 mq/ab < 6,5 mq/ab del D.M. 1444/68.
- Verde Pubblico (V1 - V2) = superficie complessiva mq 18.544 pari a 9,55 mq/ab > 9,0 mq/ab del D.M. 1444/68.
- Parcheggi (da P1a - P13) = superficie complessiva mq 10.402 pari a 5,36 mq/ab > 2,5 mq/ab del D.M. 1444/68.

La dotazione di standard pubblici previsti nel P.d.Z. ammonta pertanto a 20,86 mq/ab > dei 18,00 mq/ab del D.M. 1444/68.

Diacci



L'area su cui è localizzato il P.d.Z. ricade all'interno della Zona ESCHIETO, che l'A.C., con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 24/06/97 ha individuato quale zona di espansione del centro abitato.

L'area interessata dalla variante, peraltro è confinante, per la sua maggiore estensione, alla zona classificata S1 c - "Zona di espansione", assimilabile alle zone C del D.M. 1444/68 che è stata oggetto di variante al P.R.G. approvata dalla Regione Lazio con D.G.R.L. n. 647 del 12/02/85. L'area risulta quindi particolarmente idonea alla realizzazione dell'intervento, anche perché ben collegata con il centro urbano e già dotata nelle immediate vicinanze di tutte le reti infrastrutturali. Per quanto riguarda l'aspetto vincolistico, la presenza dell'Uso Civico su alcune particelle impone la presenza del vincolo paesistico di cui all'art. 1 lett. h) della legge 431/85, vincolo normato dall'art. 11 della L.R. n. 24 e 25/98.

Al riguardo, l'Assessorato per le politiche dell'Agricoltura Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale, con nota prot. 0787 del 14/02/01 ha formulato il proprio parere "favorevole" alla variante in questione a condizione che (...)

1. sia inserito d'ufficio nel testo delle N.T.A. il seguente articolo:

AREE DI DEMANIO E PRIVATE GRAVATE DA USI CIVICI.

"Rientrano tra i beni di uso civico e pertanto sono soggetti alle presenti norme":

- a) "le terre assegnate, in liquidazione di diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alle generalità dei cittadini residenti nel territorio del Comune o di una Frazione anche se imputate alla totalità dei suddetti Enti";*
- b) "le terre possedute dai Comuni o Frazioni soggette all'esercizio degli usi civici e comunque oggetto di dominio collettivo delle popolazioni";*
- c) "le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agricole comunque nominate";*
- d) "le terre pervenute agli Enti di cui alle precedenti lettere a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazioni regolate dalla legge 10/06/1927 n. 1766, scioglimento di associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell'art. 32 della stessa legge 1766/27";*
- e) "le terre pervenute agli Enti medesimi da operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici comunque avvenute";*
- f) "le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale per i quali non sia intervenuta la liquidazione ai sensi della citata legge 1766/27".*

Spole



"Le terre di demanio collettivo appartenenti al Comune non possono essere interessate da edificazione o da utilizzazione non compatibile con la gestione collettiva delle stesse ai fini agro-silvo-pastorali. Non sono utilizzabili per il conseguimento di eventuali lotti minimi, imposti dallo strumento urbanistico per l'edificazione, anche ove si ipotizzi che la stessa sia posizionata all'esterno della parte sottoposta a vincolo essendo tali aree interessate solo dalle indicazioni contenute nella legge 1766 del 1927".

"Qualora, ai fini di un ordinato sviluppo urbanistico del Comune, vengano interessati terreni appartenenti al demanio civico, gestiti direttamente dal Comune, con previsioni di opere pubbliche, si dovranno attivare le procedure autorizzate di cui all'art. 12 della Legge n. 1766 del 16/06/1927".

"Qualora, sempre ai fini di un ordinato sviluppo edificatorio, la previsione di destinazione ad uso edificatorio di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale, riguardi terreni di demanio collettivo, non edificato, sia esso gestito direttamente dal Comune o in possesso di occupatori, esse potranno essere oggetto di Concessione Edilizia, a seguito della loro alienazione che dovrà avvenire nei modi e termini di cui agli articoli 5, 6 e 7 della Legge regionale n. 1 del 03/01/1986".

"Per i terreni di demanio collettivo che risultano edificati, in possesso di occupatori, si applicano le norme di cui all'art. 8 della citata L.R. 1/86, e successive modificazioni ed integrazioni".

"Per i terreni, invece, di natura privata gravati da diritti civici, le norme contenute nel presente piano, qualora la previsione urbanistica di carattere edificatorio si rende necessaria poiché legata ad un ordinato sviluppo urbanistico del territorio, si applicano ad avvenuta liquidazione degli usi civici in conformità delle disposizioni di cui all'art. 7 della Legge n. 1766 del 16/06/1927, ovvero art. 4 della Legge regionale n. 1 del 03/01/1986".

"Gli strumenti urbanistici attuativi delle proposte contenute nel P.R.G., che dovessero interessare dei fondi sui quali sono state attuate procedure di legittimazione o di liquidazione dell'uso per renderli edificabili, dovranno essere interessati dalle prescrizioni contenute nel P.T.P. di competenza".

(...)

Il parere continua

(...)

2. il Settore Tecnico dell'Assessorato per le Politiche dell'Urbanistica, in ordine all'utilizzazione dell'area di demanio civico per la realizzazione del Piano di Edilizia Economica e Popolare in località Eschieto, ritenga ciò necessario ai fini di un ordinato sviluppo urbanistico del Comune;

D. C.

3. *L'Amministrazione comunale provveda alla predisposizione di tutti gli atti di cui alla circolare del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste del 25/01/1966 n. 1420/170 Posizione A/18 ter, onde consentire il Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale di perfezionare la determinazione relativa al conseguimento dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o di alienazione dei terreni di demanio civico, per la definitiva approvazione da parte della Giunta Regionale della variante di cui trattasi.*

(...)

Al riguardo per quanto riguarda il punto 2, questa Sezione, ritiene che la realizzazione dell'intervento proposto, ricompreso in aree sostanzialmente edificate ed urbanizzate vada nella direzione di un sostanziale riordino e razionalizzazione del tessuto urbanistico dell'intera zona, confermando pertanto il contenuto della deliberazione comunale n. 42 del 24/06/97. Per quanto riguarda il punto 3 del sopracitato parere l'A.C. provvederà ad attivare la procedura in esso indicata come condizione propedeutica e necessaria per l'approvazione definitiva da parte della Giunta Regionale della variante in questione.

Preso atto che con nota 1466 del 04/07/01 il Comune di Nettuno ha trasmesso, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 24 e 25/98 il S.I.P. (studio di inserimento paesistico) esteso all'area individuata dal P.E.E.P. e che lo stesso risulta correttamente elaborato nel rispetto dei contenuti previsti dall'art. 30 della citata legge regionale.

In relazione a quanto rappresentato, attesa la finalità sociale dell'intervento, si è dell'avviso che non sussistono motivi ostativi, dal punto di vista urbanistico, all'approvazione del progetto P.E.E.P. in questione.

Esaminato il contenuto delle Norme tecniche attuative del Piano, questo Ufficio non ritiene di formulare rilievi, in quanto lo stesso risulta correttamente elaborato e tale da consentire la corretta attuazione del Piano stesso.

Occorre comunque prescrivere che nelle N.T.A. venga introdotto il seguente articolo, relativo al superamento della cosiddette "barriere architettoniche".

- Art. 21 ACCESSIBILITA' ED ELIMINAZIONI DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

Le progettazioni e la realizzazione di opere relative all'attuazione dello strumento urbanistico esecutivo, in particolare per gli spazi con fruizione pedonale, è eseguita in conformità, della normativa vigente per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Allo scopo deve farsi riferimento ai contenuti del D.M. 236/89, della Legge 104/92 e del D.P.R. 503/96.

- Rilevato che sul P.d.Z. in questione non risultano pervenute osservazioni, così come risulta dalla deliberazione del C.C. n. 13 del 20/03/2000 di presa d'atto.
- Con la condizione che prima della definitiva approvazione urbanistica da parte della Giunta Regionale del P.d.Z. venga conclusa la procedura attivata dall'A.C. in relazione al contenuto del punto 3 del richiamato parere dell'Ass.to per le Politiche dell'Agricoltura, prot. 0787 del 14/02/01.

L'A.C. dovrà in sede di controdeduzione, aggiungere alla legenda della tav. 8 – Planivolumetria, la individuazione della sagoma di massimo ingombro dei fabbricati.

Tutto ciò premesso e considerato questa


Sezione

è del

PARERE

che il Piano di Zona in variante, adottato dal Comune di Nettuno (RM), loc. ESCHIETO, con Dcliberazione del C.C. n. 57/99, sia meritevole di approvazione con le modifiche e prescrizioni sopra riportate da introdursi d'Ufficio ai sensi dell'art. 3 della Legge 765/67.

Il Segretario
(Dr. Arch. Valter Michisanti)



Il Presidente del C.T.C.R.
(Dr. Arch. Massimo Rinvrsi)



